
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING DI

MAKBASS S.p.A.



Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Markbass S.p.A. in data 23 settembre 2025

Premessa

La presente procedura in materia di *internal dealing* è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Markbass S.p.A. (**"Markbass"** o la **"Società"**) in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (**"MAR"**), come novellato dal Regolamento (UE) 2015/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2015 (il **"Regolamento 2015/2402"**), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il **"Regolamento Delegato (UE) 2016/522"**) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **"Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523"**), dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (**"TUF"**) e del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i. (**"Regolamento Emittenti"**), per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (la **"Procedura"**).

La Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"EGM"**). Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive, di internal dealing e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti applicabili (la **"Normativa Internal Dealing"**). La presente Procedura deve essere inoltre applicata tenuto conto degli orientamenti dell'ESMA e delle autorità preposte.

L'Amministratore Delegato è stato autorizzato con la delibera del 23 settembre 2025 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Autorità di vigilanza o Borsa Italiana, anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti EGM e/o della normativa *pro tempore* applicabile.

Indice

Premessa	2
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Identificazione delle Persone Rilevanti MAR.....	7
Articolo 3 – Individuazione delle Operazioni Rilevanti	8
Articolo 4 – Soggetto Preposto	9
Articolo 5 – Comunicazione delle Operazioni Rilevanti	10
Articolo 6 – Obblighi di comunicazione della Società.....	11
Articolo 7 – Periodo di Chiusura.....	11
Articolo 8 – Caratteristiche della negoziazione durante il Periodo di Chiusura	13
Articolo 9 – Sanzioni	14
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali	15
Articolo 11 – Modificazioni e integrazioni	15
Articolo 12 – Disposizioni finali	15

Articolo 1 – Definizioni

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

Amministratore Delegato	indica l'amministratore o ciascuno degli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società.
Collegio Sindacale	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Controllate	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Data di Esecuzione	indica il giorno in cui: (a) viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante (come <i>infra</i> definita); (b) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni; (c) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come <i>infra</i> definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche <i>cum warrant</i>; (d) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come <i>infra</i> definiti) a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.
Elenco	indica l'elenco nominativo delle Persone Rilevanti MAR.
ESMA	indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Gruppo	indica la Società e le sue eventuali Controllate.
Informazione Privilegiata	ai sensi dell'articolo 7 della MAR si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari

della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

- (a) un'informazione è di "carattere preciso" se:
 - (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente prevedere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Derivati.
- (b) per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, degli Strumenti Finanziari Derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d'investimento.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Si precisa che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione ((i) carattere preciso, (ii) mancata diffusione al pubblico e (iii) possibilità di influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari).

Investor Relation Manager

indica il responsabile della funzione investor relation della Società.

MAR

indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile

2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) come successivamente modificato ed integrato.

Operazione Rilevante indica le operazioni indicate nell'Allegato 2 alla presente Procedura condotte per conto di Soggetti Rilevanti MAR (come *infra* definiti) concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti).

Persone Rilevanti MAR indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR indica (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante MAR (come *infra* definito), o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Regolamento Delegato 2016/522 indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l'altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Regolamento Emittenti indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

SDIR indica il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi del Regolamento Emittenti.

Soggetto Preposto indica l'Investor Relation Manager.

Soggetti Rilevanti MAR indica:

(a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e

del Collegio Sindacale;

- (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società.
- (c) I soggetti che svolgono le funzioni di cui alla lettera (a) che precede in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

Strumenti Finanziari

indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

Strumenti Finanziari Collegati

indica gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

Strumenti Finanziari Derivati

indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

TUF

indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Articolo 2 – Identificazione delle Persone Rilevanti MAR

- 2.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, identifica le Persone Rilevanti MAR sulla base delle definizioni di cui all'articolo 1 della presente Procedura e, sempre tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare per iscritto le Persone

Rilevanti MAR dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi di legge e della presente Procedura.

- 2.2 Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Rilevanti MAR interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Persone Rilevanti MAR.
- 2.3 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente alle Persone Rilevanti MAR l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura.
- 2.4 I Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati. I Soggetti Rilevanti MAR, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. (con seguente diretto impegno in tal senso), informano per iscritto le Persone ad essi Strettamente Legate ad a loro degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica sub Allegato 4. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata a cura degli stessi, trasmettendola altresì al Soggetto Preposto.

Articolo 3 – Individuazione delle Operazioni Rilevanti

- 3.1 Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità ed i termini precisati nel successivo articolo 5 tutte le Operazioni Rilevanti.
- 3.2 Le Operazioni Rilevanti comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato 2.
- 3.3 Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti:
 - i. le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR. Pertanto, l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco dello stesso anno. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
 - ii. transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

- b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

3.4 Per il calcolo dell'importo dell'Operazione Rilevante:

- a. si tiene conto di tutte le Operazioni Rilevanti, ad eccezione del valore delle Operazioni Rilevanti eseguite dalle Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, che non dovranno essere aggregate al valore delle Operazioni Rilevanti eseguite da questi ultimi;
- b. non è ammessa la compensazione tra gli importi afferenti ad incassi e pagamenti connessi alle Operazioni Rilevanti;
- c. in caso di Operazioni Rilevanti eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione Rilevanti è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea;
- d. il controvalore nozionale degli Strumenti Finanziari Derivati è calcolato come il prodotto tra il numero di attività sottostanti allo strumento finanziario e il relativo prezzo ufficiale rilevato il giorno di esecuzione delle Operazioni Rilevanti.

Articolo 4 – Soggetto Preposto

- 4.1. L'Investor Relation Manager è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.
- 4.2. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
- 4.3. In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:
 - a. predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo delle Persone Rilevanti MAR (l'"**Elenco**");

- b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- c. fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- d. provvedere al ricevimento delle comunicazioni ed alla loro diffusione al pubblico e alla Consob, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni Rilevanti;
- e. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- f. assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte Persone Rilevanti, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- g. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte delle Persone Rilevanti al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società;
- h. analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;
- i. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

4.4. Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

4.5. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascuno Soggetto Rilevante MAR ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della Procedura. Il Soggetto Rilevante MAR destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

Articolo 5 – Comunicazione delle Operazioni Rilevanti

4.1 Le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti alla Società ed alla CONSOB.

4.2 In particolare, comunicano le Operazioni Rilevanti:

- i. al Soggetto Preposto della Società, **entro il terzo giorno lavorativo** dalla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante con le seguenti modalità alternative (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [•]; (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r presso la sede della Società in Via Po 52, San Giovanni Teatino (CH) o (iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano;

- ii. alla CONSOB tempestivamente e, comunque, **entro il terzo giorno lavorativo** successivo la Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

La comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A – Filing Model**), restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Prima di ogni comunicazione al Soggetto Preposto, le Persone Rilevanti MAR daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: +39 [●].

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta alle Persone Rilevanti MAR, a mezzo telefax o *e-mail*, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

- 4.3 La Società, infine, deve comunicare al pubblico **entro due giorni lavorativi** dal ricevimento della notifica, l'Operazione Rilevante mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e la pubblicazione sul proprio sito web, di tutte le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata da una Persona Rilevante MAR.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

- 4.4 La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate dalle Persone Rilevanti e/o dalle relative Persone Strettamente Collegate quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte delle Persone Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Collegate.

Articolo 6 – Obblighi di comunicazione della Società

- 6.1. Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti una volta ricevuta dalle Persone Rilevanti MAR le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato l'*Euronext Growth Advisor*¹ – predispone la comunicazione al pubblico tempestivamente e la diffonde secondo quanto previsto nella presente Procedura.

Articolo 7 – Periodo di Chiusura

- 7.1 Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione nei 30 (trenta) giorni precedenti ("**Periodo di Chiusura**") il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il

¹ L'Euronext Growth Advisor dovrà, inter alia, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. Si segnala che l'Euronext Growth Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina prevista dal MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

progetto di bilancio e la relazione semestrale. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° (trentesimo) giorno del Periodo di Chiusura.

- 7.2 Oltre a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti MAR è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
- 7.3 Il divieto non si applica:
- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; ed altresì
 - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 7.4 La richiesta di cui al Paragrafo 5.3 che precede deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i Periodi di Chiusura e dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'Operazione Rilevante specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura². Trovano applicazione in tale caso le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 alle quali il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle determinazioni di cui sopra ed il Soggetto Rilevante dovranno strettamente attenersi.
- 7.5 A fronte della richiesta di cui al Paragrafo 5.4 che precede, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

² Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:

- al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Articolo 8 – Caratteristiche della negoziazione durante il Periodo di Chiusura

8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare, nel caso in cui:

- i. al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (b) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che
 - (a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
 - (b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii. il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il Soggetto Rilevante MAR notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - (b) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile;
 - (c) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- iv. il Soggetto Rilevante MAR acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) il Soggetto Rilevante MAR ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

- (b) il Soggetto Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura;
- (c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di Chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;
- v. il Soggetto Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi. il Soggetto Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

Articolo 9 – Sanzioni

- 9.1 L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti MAR, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni pro tempore applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.
- 9.2 L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF e dell'articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
- 9.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 9.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
- 9.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 9.6 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

- 10.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti MAR.
- 10.2 I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di Internal Dealing.
- 10.3 Le Persone Rilevanti MAR sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
- 10.4 Con la sottoscrizione dell'Allegato 3 da parte delle Persone Rilevanti MAR, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 11 – Modificazioni e integrazioni

- 11.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 11.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale (e.g. modifica degli indirizzi email, dei riferimenti telefonici, etc.) la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 11.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 12 – Disposizioni finali

- 12.1 L'Investor Relator invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante MAR, il quale sarà tenuto a sua volta a notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli

obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura e a conservare copia della medesima notifica.

12.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- i. restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura e comunicare all'Investor Relator l'elenco delle Persone Strettamente Collegate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere;
- ii. ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
- iii. rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

Elenco Allegati:

Alleato 1 – Filing Model

Allegato 2 – Operazioni Rilevanti

Allegato 3 – Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR

Allegato 4 – Modulo di notifica alle Persone Strettamente Legate

Alleato 1 – Filing Model

1.	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2.	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3.	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla

		base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.]			
	Codice di identificazione	[Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]			
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽³⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]			
c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr></table>	Prezzo/i	Volume/i	[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
Prezzo/i	Volume/i				
d)	Informazioni aggregate: • Volume	<table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr></table>	Prezzo/i	Volume/i	
Prezzo/i	Volume/i				

³ Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

	aggregato Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del

		Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
--	--	--

Allegato 2 – Operazioni Rilevanti

Le Operazioni Rilevanti MAR includono:

1. la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR⁴;
2. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR, anche quando è esercitata discrezionalità; e
3. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Inoltre, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

⁴ L'art. 19 del MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati.

⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Allegato 3 – Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR

Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Markbass S.p.A. - Inserimento nell'elenco delle Persone Rilevanti MAR.

Gentile _____,

Con la presente La informiamo che, in conformità alla procedura in materia di internal dealing (la "**Procedura**") adottata da Markbass S.p.A. (la "**Società**") in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**"), come novellato dal Regolamento (UE) 2015/2376 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 novembre 2015 (il "**Regolamento 2015/2376**"), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento Delegato (UE) 2016/522**") e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523**"), dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. ("**TUF**") e del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**") Lei è stato inserito nell'elenco delle Persone Rilevanti MAR della Società (l' "**Elenco**").

Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviando ai contenuti della Procedura (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.

Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR (come definite nella Procedura) a Lei gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di internal dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.

La preghiamo di voler confermare la presa d'atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.

Cordiali saluti,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
codice fiscale _____, nella qualità di Soggetto Rilevante MAR

PRENDE ATTO

di essere stato incluso/a nell'Elenco delle Persone rilevanti MAR ai sensi della Procedura adottata dalla Società e

DICHIARA

di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le

prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.

Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR al medesimo.

ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR			
Coniuge o partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	
Figli a carico ai sensi del diritto nazionale			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	
I parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno			
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	
Persone giuridiche, trust e partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persone Strettamente Legate sopra elencate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale e partita IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR)
Persone giuridiche, trust e partnership controllate direttamente o indirettamente dal Soggetto Rilevante MAR o da una delle Persone Strettamente Legate sopra elencate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale e partita IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR)
Persone giuridiche, trust e partnership costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate sopra elencate			

Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale e partita IVA	Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR
Persone giuridiche, trust e partnership i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli del Soggetto Rilevante MAR o di una delle Persone Strettamente Legate sopra elencate			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale e partita IVA	Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR

Firma

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della "Procedura di Internal Dealing" (la **Procedura**), La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Markbass S.p.A. – Via Po 52, San Giovanni Teatino (CH).

Cordiali saluti,

Markbass S.p.A.

Per presa visione

Allegato 4 – Modulo di notifica alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●]/Spettabile,
[indirizzo]

[luogo], [data]

OGGETTO: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Markbass S.p.A

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

faccio riferimento alla Procedura in materia di Internal Dealing di Markbass S.p.A. (la “**Società**”), allegata alla presente (la “**Procedura**”), per informarla di quanto segue.

In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di Internal Dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società. Pertanto, stante il rapporto in, Lei/la Vostra società è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In forza di quanto sopra, ho provveduto a indicare alla Società il Suo nominativo/il nominativo della vostra società e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscrivereLa/a iscrivere la vostra società, quale Persona a me Strettamente Legata, nell’elenco delle Persone Rilevanti MAR che la Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La invito/ invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Si ricorda inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di Internal Dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.

* * * * *

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della "Procedura di Internal Dealing" (la **Procedura**), La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Markbass S.p.A. – Via Po 52, San Giovanni Teatino (CH).

Cordiali saluti,

Markbass S.p.A.

Per presa visione
